



COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

PROVINCIA DI PISA

Via G. Verdi, 13 CAP 56041

Tel. 0588 – 20512

Fax 0588 – 20727

STATUTO COMUNALE

Approvato con atto di C.C. n. 106 del 09.10.1991

Modificato ed integrato a seguito dei chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. di Pisa su atto C.C. n. 106/91 con atto C.C. n. 004 del 23.01.1992;

Modificato con deliberazione di C.C. n. 074 del 20.09.94 ed integrato su richiesta dei chiarimenti avanzati dal CO.RE.CO. di Firenze con atto C.C. n. 089 del 29.10.94;

Modificato con deliberazione di C.C. n. 031 del 30.05.95.

DIVENUTO ESECUTIVO per decorrenza di termine il giorno 26.06.1995.

Modificato con deliberazione di C.C. n. 033 del 20.06.00 trasmessa al CO.RE.CO. il 23.06.00 Prot. n. 2776 - assunta al CO.RE.CO. il 26.06.00 Prot. n. 2921 - il CO.RE.CO. di Firenze con seduta del 05.07.00 Decisione n. 12 ha espresso la seguente decisione: NON RICONTRA VIZI DI LEGITTIMITA' -

DIVENUTA ESECUTIVA IL 05.07.00.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa ROSSANA M.C. GIANNONE

Castelnuovo V.C. 10 LUGLIO 2000

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Capo I
IL COMUNE

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Funzioni del Comune
- Art. 3 - Partecipazione

Capo II
IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

- Art. 4 - Territorio
- Art. 5 - Stemma e gonfalone
- Art. 6 - Albo pretorio

TITOLO II
FUNZIONI ED ATTIVITA'

- Art. 7 - Statuto
- Art. 8 - Regolamenti
- Art. 9 - Adeguamento delle fonti normative
comunali a leggi sopravvenute
- Art.10 - Ordinanze
- Art.11 - Pubblicità

TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI ELETTIVI

- Art.12 - Organi politici del Comune

Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art.13 - Il Consiglio Comunale
- Art.14 - Consiglieri comunali
- Art.15 - Consigliere anziano
- Art.16 - Gruppi consiliari
- Art.17 - Conferenza dei Capigruppo
- Art.18 - Commissioni
- Art.19 - Commissioni speciali
- Art.19 bis - Attività ispettiva di controllo e garanzia
- Art.20 - Svolgimento dei lavori
- Art. 20 Bis - Linee programmatiche
- Art.21 - Astensione dei consiglieri

Capo II
LA GIUNTA COMUNALE

- Art.22 - Prerogative e composizione della
Giunta Comunale
- Art.23 - Nomina della Giunta comunale
- Art.24 - Assessore anziano (abrogato)
- Art.25 - Durata in carica
- Art.26 - Cessazione dei singoli assessori
- Art.27 - Decadenza
- Art.28 - Funzionamento
- Art.29 - Funzioni della Giunta (abrogato)

Capo III
IL SINDACO

- Art.30 - Il Sindaco
- Art.31 - Attribuzioni
- Art.32 - Delegazioni del Sindaco
- Art.33 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I
STRUTTURE ED ORGANIZZAZIONE PRINCIPI GENERALI

- Art.34 - Principi generali
- Art.35 - Struttura ed organi
- Art.36 - Incompatibilità

Capo II
IL SEGRETARIO COMUNALE

- Art.37 - Segretario comunale
- Art.38 - Direttore Generale
- Art.39 - Vicesegretario
- Art.40 - I Responsabili degli Uffici e servizi
- Art.41 - Responsabile del servizio (abrogato)
- Art.42 - Conferenza dei responsabili dei servizi (abrogato)
- Art.43 - Personale a contratto
- Art.43 bis - Agenti di polizia, messi notificatori

TITOLO V
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Capo I
PRINCIPI GENERALI

- Art.44 - Attività amministrativa
- Art.45 - Regolamento (abrogato)

Capo II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

- Art.46 - Procedimenti
Art.47 - Partecipazione al procedimento Amministrativo (abrogato)

Capo III
ACCESSO AGLI ATTI

- Art.48 - Accesso agli atti e documenti amministrativi

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
PRINCIPI GENERALI

- Art.49 - Criteri direttivi

Capo II
ASSOCIAZIONISMO

- Art.50 - Forme associative e rapporti con il Comune
Art.51 - Convenzioni

Capo III
FORME DI PARTECIPAZIONE

- Art.52 - Forma di partecipazione
Art.53 - Consultazione popolare
Art.54 - Diritto di riunione
Art.55 - Istanze, petizioni e proposte
Art.56 - Istanze
Art.57 - Petizioni
Art.58 - Proposte

CAPO IV
REFERENDUM

- Art.59 - Referendum
Art.60 - Materie escluse dal referendum
Art.61 - Comitato promotore
Art.62 - Efficacia referendum consultivo

Capo V
DIFENSORE CIVICO

- Art.63 - Difensore civico

TITOLO VII
FINANZA, CONTABILITA', CONTRATTI

- Art.64 - Autonomia finanziaria
Art.65 - Controllo di gestione
Art.66 - Bilancio ed attività di gestione

- Art.67 - Revisore del conto
- Art.68 - Regolamento di contabilità
- Art.69 - Gestione dei beni comunali

TITOLO VIII
SERVIZI

- Art.70 - Forme di gestione
- Art.71 - Gestione in economia
- Art.72 - Azienda speciale
- Art.73 - Istituzione
- Art.74 - Il Consiglio di amministrazione
- Art.75 - Il Presidente
- Art.76 - Il Direttore
- Art.77 - Nomina e revoca
- Art.78 - Partecipazione a società per azioni
a prevalente capitale pubblico

TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- Art.79 - Organizzazione sovracomunale
- Art.80 - Convenzioni
- Art.81 - Consorzi
- Art.82 - Unione di Comuni
- Art.83 - Accordi di programma

TITOLO X
ASSISTENZA ALLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

- Art.83/bis - Coordinamento degli interventi a favore
delle persone portatrici di handicap
- Art.83/ter - Servizio di segreteria a favore degli utenti

TITOLO XI
RIPARTO COMPETENZE - NORME TRANSITORIE

- Art.84 - Riparto competenze
- Art.85 - Norme transitorie (abrogato)

ARTICOLO 1 - IL COMUNE -

- 1) Il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina è un Ente locale autonomo. Il Comune secondo le norme della Costituzione, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e del presente statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Il Comune persegue la collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.

- 3) Il Comune realizza il proprio indirizzo politico-amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dalla legge e dal presente statuto.
- 4) Il Comune ha la potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
- 5) Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
- 6) Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
- 7) Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

ARTICOLO 2 - FUNZIONI DEL COMUNE -

- 1) Il Comune è titolare di funzioni proprie.
- 2) Esercita inoltre, nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Concorre altresì alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 3) Obiettivi preminenti del Comune sono : lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, nonché per il raggiungimento di una migliore qualità della vita.
- 4) Il Comune ispira, nell'ambito delle sue funzioni, le proprie attività ai principi, ai diritti e ai doveri sanciti nella Costituzione e realizza i valori in essa espressi, considerando come prioritari i valori fondamentali della persona umana e la solidarietà verso le categorie più disagiate.
- 5) Nell'esercizio delle proprie funzioni opera per :
 - a) Armonizzare, per quanto possibile il perseguimento delle finalità generali e della giustizia sociale con la

realizzazione degli interessi collettivi ed individuali, operando nell'affermazione dei diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

- b) Il rispetto della dignità di ogni cittadino tutelandone la salute e dando priorità ad interventi rivolti alle categorie di persone o singoli che si trovano in situazioni di particolare disagio o svantaggio;
- c) Concorrere ad assicurare la libertà religiosa e la pari dignità di tutte le fedi religiose e di tutte le correnti di pensiero;
- d) Superare ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- e) Promuovere l'attuazione dei diritti dei giovani e la loro partecipazione alla vita amministrativa;
- f) Assicurare l'assistenza e il pieno inserimento sociale dei portatori di handicap, degli anziani, dei minori in stato di abbandono e di tossicodipendenti;
- g) Favorire lo sviluppo dell'associazionismo e la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa;
- h) Promuovere lo sviluppo culturale, sociale, ricreativo ed economico della propria comunità;
- i) Incoraggiare e favorire lo sport dilettantistico. A tale scopo promuove il coinvolgimento di associazioni e società sportive e ricreative disciplinando con regolamento l'uso dei relativi impianti;
- l) Garantire che gli animali, domestici o selvatici, non subiscano maltrattamenti o atti i quali, senza giustificazione, incidano sulla sensibilità dell'animale, ne modifichino i comportamenti e ne pregiudichino la presenza nel territorio;
- m) Aiutare i profughi e le persone colpite da calamità naturali. Per questi fini il Comune si avvarrà del contributo delle organizzazioni ed associazioni del volontariato, di cooperative di servizi, di strutture private o pubbliche autorizzate dalla legge;
- n) Garantire, ove possibile, l'assistenza degli anziani presso il proprio domicilio, utilizzando il servizio sociale in collaborazione con le organizzazioni, le associazioni e le cooperative di cui al punto precedente;
- o) Favorire la piena occupazione, tutelare i diritti dei lavoratori, assicurare la funzione sociale

dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche promuovendo forme di associazionismo e di cooperazione;

- p) Favorire il diritto allo studio e lo sviluppo culturale della popolazione;
 - q) Valorizzare le tradizioni storiche e il patrimonio culturale del territorio;
 - r) Valorizzare il patrimonio morale, politico e storico della Resistenza e favorirne la diffusione nella società civile affermando i principi che furono ispiratori della Costituzione Repubblicana;
 - s) Tutelare e sviluppare le risorse ambientali, paesaggistiche, territoriali e naturali nell'interesse della collettività.
- 6) Il Comune è Ente operatore di pace teso a promuovere in Europa e nel mondo rapporti di solidarietà e di fratellanza con altre Comunità. In quest'ottica ricerca e favorisce iniziative di gemellaggio con altri Enti Locali.
- 7) Il Comune è territorio denuclearizzato e non accoglie fabbriche di armi o impianti comunque finalizzati alla produzione bellica.
- 8) Il Comune, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di Polizia Municipale.
- 9) Ai sensi del presente Statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato e stabile per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.
- 10) Per le caratteristiche territoriali che lo contraddistinguono, il Comune di Castelnuovo V.C. persegue le seguenti preminenti finalità:
- a) Iniziative volte all'incentivazione della ricerca e della produzione di energia geotermica largamente presente nel proprio sottosuolo; tale risorsa, che rappresenta la più importante fonte occupazionale della zona ed un bene fondamentale per il Comune deve essere utilizzata tenendo conto dell'impatto ambientale e della tutela della salute dei cittadini. Dovranno essere adeguatamente sostenuti progetti di diversificazione produttiva rispetto a quelli tradizionali valorizzando al massimo il ruolo del Centro Dimostrativo per l'utenza termica realizzato dall'ENEL nel Capoluogo;

- b) Sviluppo dell'attività turistica su tutto il territorio comunale con particolare riguardo ai centri storici medioevali, al castagneto da frutto, al termalismo, alla valle del torrente Pavone, alle Grotte e miniere di Montecastelli, all'area della città etrusca del "Bagnone" di Sasso Pisano e agli aspetti delle manifestazioni endogene naturali (putizze, fumarole, lagoni) e di archeologia industriale;
- c) Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e si adopera ad affermare tale diritto nei confronti dello Stato e della Regione nella sua unitarietà di diritto alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. Concorre altresì alla formazione degli strumenti di programmazione sanitaria della Regione.
Il comune individua nei servizi della Unità Sanitaria Locale di appartenenza gli strumenti attuativi per rendere effettivo il diritto di cui sopra con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Il Comune attua in proprio o in forma consortile o attraverso l'U.S.L. gli strumenti necessari per garantire l'assistenza con particolare riguardo alla condizione degli anziani, dei disabili, dei minori e dei tossicodipendenti.
Per questi fini il Comune si avvarrà del contributo di organizzazioni e associazioni del volontariato, di cooperative di servizi per l'assistenza, di strutture private e pubbliche autorizzate per legge.
- d) Salvaguardia del patrimonio agricolo ambientale favorendo la presenza di operatori agricoli sul territorio mediante incentivi ed agevolazioni previsti dalle leggi in materia di comuni montani.

ARTICOLO 3 - PARTECIPAZIONE -

- 1) Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale generale a partecipare alla formazione e all'attuazione delle scelte programmatiche e amministrative e ne promuove l'esercizio in conformità ai principi del presente statuto.
- 2) Il Comune favorisce la più ampia informazione sulla propria attività quale presupposto per una effettiva partecipazione dei cittadini alla gestione dell'Amministrazione.

Capo 2° - Identificazione del Comune -

ARTICOLO 4 - TERRITORIO -

- 1) Il territorio del Comune su cui è insediata la Comunità di Castelnuovo di Val di Cecina ha l'estensione di 88,78 Kmq. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di: MONTECASTELLI PISANO e SASSO PISANO e gli agglomerati di LA LECCIA, BAGNO AL MORBO e CERBAIOLA.
- 2) Gli organi del comune si riuniscono normalmente nella sala comunale che è ubicata nel palazzo civico sito nel capoluogo in Via Verdi n. 13. In casi particolari i suddetti organi possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale. Gli uffici comunali possono avere sede anche fuori del Capoluogo.
- 3) Le modificazioni dei confini territoriali sono approvate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa consultazione popolare.

ARTICOLO 5 - STEMMMA E GONFALONE -

- 1) Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA. Ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso contraddistinti da: - Castagno sradicato in campo azzurro cinto da fronde di quercia e di lauro, sovrastato dalla cinta muraria di un castello medioevale.-
- 2) Il Gonfalone può essere esibito previa autorizzazione del Sindaco e deve essere accompagnato dal Sindaco o suo delegato.
- 3) I casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed Associazioni operanti nel territorio comunale è competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 6 - ALBO PRETORIO -

- 1) Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle delibere, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma precedente avvalendosi del messo comunale, e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
- 3) Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata delle attività del comune sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

TITOLO II - FUNZIONI ED ATTIVITA' -

ART 7 - STATUTO -

- 1) IL Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
- 2) La proposta della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
- 3) L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione di quello nuovo.
- 4) Una iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal Consiglio Comunale può essere riproposta nei termini stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 8 - REGOLAMENTI -

- 1) Il Comune emana Regolamenti :
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale;
 - c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge .
- 2) Nelle materie di competenza esclusiva previste dalle leggi la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa della Comunità Europea. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria nonché delle disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi una concorrente competenza nella materia stessa.
- 3) L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, ed a ciascun consigliere.
- 4) I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 5) I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità per consentirne l'effettiva conoscibilità da parte dei cittadini.

- 6) I regolamenti possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Essi debbono essere accessibili a chiunque voglia consultarli.

ART 9 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE -

- 1) Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello statuto stesso entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. La competenza ad adottare gli atti deliberativi spetta al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 10 - ORDINANZE -

- 1) I Responsabili dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative e regolamentari.
- 2) Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi costituzionali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 38 comma secondo della L. 142/90 e successive eventuali modificazioni. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia limitata al tempo in cui perdura la necessità.
- 3) In caso di assenza del Sindaco le ordinanze contingibili e urgenti sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi dello statuto. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto per renderle conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Ove siano rivolte a soggetti determinati, devono essere notificate ai destinatari.

ARTICOLO 11 - PUBBLICITA' -

- 1) Oltre allo Statuto, i regolamenti e le ordinanze, anche le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazioni di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque

abbia interesse secondo le modalità del regolamento previsto dall'art. 6

- 2) Gli atti di cui al precedente comma dovranno oltretutto essere accessibili e consultabili da chiunque.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI ELETTIVI -

ART 12 - ORGANI ELETTIVI -

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

ARTICOLO 12 - ORGANI POLITICI DEL COMUNE -

- 1) Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco.
- 2) I componenti della giunta sono nominati dal Sindaco

Capo 1° - Il Consiglio Comunale

ARTICOLO 13 - IL CONSIGLIO COMUNALE -

- 1) Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione;
- 2) L'esercizio della funzione di controllo, da svolgersi secondo le modalità che saranno disciplinate dal regolamento, sarà finalizzata a riscontrare che l'attività della giunta e della struttura si realizzi nel rispetto delle direttive e degli atti fondamentali del Consiglio.
A tal fine il Consiglio Comunale potrà disporre indagini conoscitive ed inchieste nominando apposite commissioni.
- 3) L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge;
- 4) Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- 5) Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli

limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIERI COMUNALI -

- 1) I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale.
- 2) La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 3) I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio con le modalità stabilite nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- 4) Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
- 5) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
- 6) I consiglieri comunali che senza giustificato motivo non intervengano alle sedute del consiglio comunale per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. A tal fine il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del consigliere interessato provvede per iscritto a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dal ricevimento. Scaduto detto termine il Consiglio esamina e delibera tenuto conto delle cause giustificative.
- 7) Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni dalla data della presentazione deve procedere alla surroga.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIERE ANZIANO -

- 1) E' consigliere anziano il consigliere che abbia ottenuto il maggior numero dei voti.

E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 81/93; in caso di parità della cifra individuale come sopra determinata, sarà consigliere anziano, il più anziano di età.

ARTICOLO 16 - GRUPPI CONSILIARI-

- 1) I consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento da uno o più componenti.
- 2) Prima della seduta successiva a quella di insediamento i consiglieri devono dichiarare al Segretario Comunale a quale gruppo appartengono.
Ciascun gruppo nomina il capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo sono individuati:
 - a) per la lista di maggioranza nel consigliere, non appartenente alla giunta, che abbia riportato il maggior numero di preferenze
 - b) per le liste di minoranza nel candidato a sindaco.

ARTICOLO 17 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- 1) La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Sindaco.
- 2) E' l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari può concorrere alla programmazione delle riunioni ed alla determinazione degli argomenti da sottoporre al Consiglio.
- 3) Alla Conferenza dei capigruppo possono essere attribuite funzioni di studio e di valutazione in ordine agli argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale, ove non ritenga sottoporli ad apposita commissione consiliare.
- 4) Le norme per il funzionamento ed eventuali competenze sono contenute nel regolamento.

ART 18 - COMMISSIONI -

- 1) Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consultive composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi

consiliari assicurando la presenza in essa con diritto di voto di almeno un rappresentante di ogni gruppo . E' assicurata ove possibile la presenza di entrambi i sessi in ciascuna commissione.

- 2) Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.
- 3) Le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere notizie, informazioni, dati ed atti dagli uffici comunali ai fini del migliore svolgimento possibile dei loro compiti. Si possono avvalere inoltre, quando lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti.
- 4) Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri decisionali né deliberativi. Possono comunque richiedere che il parere espresso sia trascritto nell'atto deliberativo. Spetta al regolamento disciplinare la nomina del presidente della commissione e le norme di funzionamento.

ARTICOLO 19 - COMMISSIONI SPECIALI-

- 1) Il Consiglio Comunale può altresì istituire commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del comune.
- 2) Le commissioni speciali possono avvalersi anche della audizione di soggetti pubblici e privati. Possono altresì chiedere che il parere espresso sia trascritto interamente nell'atto deliberativo.
- 3) Spetta al regolamento disciplinare anche per le commissioni speciali la nomina del presidente e le norme di funzionamento.

ARTICOLO 19 BIS - ATTIVITA' ISPETTIVA DI CONTROLLO E GARANZIA -

- 1) Possono inoltre essere istituite, a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale, e all'interno del Consiglio stesso, Commissioni di indagine e di inchiesta sull'attività dell'amministrazione, La presidenza di tali commissioni è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

ARTICOLO 20 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI -

- 1) Il Consiglio Comunale si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte

di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio e della verifica dei suoi equilibri, e del rendiconto di gestione.

- 2) Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre,. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di ventiquattro ore."
- 3) Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, convoca il Consiglio Comunale con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da consegnare ai consiglieri al proprio domicilio con le modalità stabilite dal regolamento.
- 4) La presidenza spetta al Sindaco o in caso di sua assenza o impedimento , nell'ordine:

all'assessore
delegato al
consigliere anziano.
- a) al vicesindaco se consigliere
- b) agli Assessori in ordine alla loro maggiore età, se consiglieri
- c) al consigliere anziano
- 5) Il Sindaco o chi presiede l'adunanza del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
- 6) Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 lettera n). della L. 142/90 si applica il principio della maggioranza relativa. In rappresentanza della minoranza nel numero ad essa spettante sono proclamati eletti i rappresentanti della minoranza stessa che nelle votazioni hanno riportato il maggior numero dei voti.
- 7) Il segretario comunale cura la verbalizzazione delle sedute. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicesegretario. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

ART. 20 BIS LINEE PROGRAMMATICHE

- 1) Entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
- 2) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale. A tal fine il Sindaco convoca almeno venti giorni prima della convocazione del consiglio la conferenza dei capigruppo.

- 3) Con decorrenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- 4) Al termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ARTICOLO 21 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI -

- 1) I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado con le eccezioni e le modalità di cui all'art. 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Capo 2° - La Giunta Comunale -

ARTICOLO 22 - PREROGATIVE E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE -

- 1) La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune. Compie tutti gli atti che per legge e che per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale e agli altri organi burocratici.

La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale ed agli altri organi burocratici; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio

- 2) La Giunta Comunale riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
- 3) La Giunta Comunale è composta, vista la legislazione vigente, dal Sindaco che la presiede e da N. 4 assessori.
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori corrispondenti a un terzo dei consiglieri comunali.

- 4) Possono essere eletti nominati Assessori i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e degli ulteriori requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa. nel numero massimo non eccedente la metà degli assessori di cui la Giunta è composta. In ogni caso resta fermo il numero dei componenti della Giunta fissato al precedente capoverso.
- 5) Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
- 6) Il Sindaco procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori extra consiliari.
- 7) Gli assessori extra consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

ARTICOLO 23 - ELEZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE -

L'elezione della Giunta avviene nella prima adunanza del consiglio secondo le modalità fissate dalla legge e dal presente statuto sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario Comunale almeno tre giorni prima dell'adunanza del Consiglio.

ARTICOLO 23 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

ARTICOLO 24 - ASSESSORE ANZIANO - (abrogato)

ARTICOLO 25 - DURATA IN CARICA -

- 1) Salvo i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ARTICOLO 26 - CESSAZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI -

- 1) Gli Assessori cessano dalla carica per : morte, dimissioni, revoca e decadenza.
Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco il quale le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale perché questo ne prenda atto.

2) Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco e sono efficaci dalla loro accettazione e comunque decorsi 20 giorni dalla presentazione. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

La revoca dei singoli assessori è disposta su motivata proposta del Sindaco al Consiglio Comunale;

3) La revoca dei singoli assessori è disposta dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale

ARTICOLO 27 - DECADENZA

1) Alla sostituzione dai singoli assessori cessati dall'ufficio per qualsiasi causa provvede il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale si sia preso atto delle dimissioni e della decadenza o sia stata disposta la revoca o in quella immediatamente successiva all'avvenuto decesso.

Il Sindaco propone al Consiglio Comunale il nominativo da eleggere ad assessore. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in seduta pubblica.

Alla sostituzione dei singoli assessori cessati dall'ufficio per qualsiasi causa provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

ARTICOLO 28 - FUNZIONAMENTO -

1) L'attività della Giunta è collegiale; Gli Assessori possono essere preposti a vari settori di intervento secondo quanto stabilito nel documento programmatico.

2) In tali settori possono avere le funzioni di sovrintendenza, indirizzo, controllo e vigilanza proprie del Sindaco quando quest'ultimo le abbia conferite con apposita delega.

3) Riferiscono alla Giunta e propongono alla stessa le linee di intervento nei singoli settori.

4) La convocazione è effettuata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

5) La giunta è presieduta dal Sindaco che ne dirige e coordina l'attività. In caso di assenza o impedimento del Sindaco ne fa le veci un assessore da lui delegato (al quale possono essere conferite sia le funzioni di capo dell'amministrazione che di ufficiale di governo.il vice sindaco, in caso di impossibilità di quest'ultimo, l'assessore più anziano di età.

6) In mancanza anche dell'assessore delegato il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano di età.Le sedute della

Giunta non sono pubbliche. Queste sono valide se sono presenti almeno la metà degli assessori assegnati oltre al presidente.

ARTICOLO 29 - FUNZIONI DELLA GIUNTA - (abrogato)

Capo 3° - Il Sindaco -

ARTICOLO 30 - IL SINDACO -

- 1) Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed ufficiale di governo. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi secondo la normativa vigente. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale secondo la formula stabilita dalla legge.
- 2) Il Sindaco, quale capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente, di presidenza del Consiglio Comunale e della Giunta. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all'esecuzione degli atti.
- 3) Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico amministrativo espresso dal Consiglio Comunale e l'indirizzo attuativo espresso dalla Giunta.

ARTICOLO 31 - ATTRIBUZIONI -

- 1) Il Sindaco esercita le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali. Tra le attribuzioni si annoverano le seguenti:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori
 - b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della L. 142/90
 - d) Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previsti dalla legge;
 - e) Nomina il segretario comunale,
 - f) Conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia

stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

- g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
- h) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti e documenti presso aziende speciali, istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;
- i) Compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- l) Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
- m) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione, quando la richiesta è formulata da 1/3 dei consiglieri nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
- n) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- o) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.
- p) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare;
- q) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni
- r) Il sindaco inoltre esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Può richiedere al segretario Comunale, qualora ritenga che gli atti compiuti dai responsabili dei servizi siano illegittimi o al Direttore Generale qualora ritenga che siano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi elettivi e comunque non corrispondenti agli interessi del Comune di provvedere alla sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, qualora occorra, i relativi procedimenti sono o avvocati dal Segretario generale o dal Direttore generale, o da loro rimessi ad altri dirigenti con specifiche istruzioni;

ARTICOLO 32 - DELEGAZIONI DEL SINDACO -

- 1) Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniformerà i propri provvedimenti al principio della separazione dei ruoli, per

cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa agli organi burocratici.

- 2) Il Sindaco può conferire, con proprio provvedimento, ad un consigliere Comunale una delega a sostituirlo nelle sue funzioni per la cura di particolari materie, incarichi o mansioni predefinite e limitate alla cura di specifici affari d'interesse dell'Amministrazione locale e che non comportino esercizio di funzioni a rilevanza esterna.
- 3) Le delegazioni, le eventuali modifiche e revoche devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 33 - DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO -

- 1) Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio comunale diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
- 2) L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
- 3) La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impedimento. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI E UFFICI -

Capo 1° - Strutture ed organizzazione. Principi generali -

ARTICOLO 34 - PRINCIPI GENERALI

- 1) L'organizzazione della struttura amministrativa comunale è fondata sul rispetto dei seguenti principi:
 - a) Articolazione delle unità organizzative per funzioni omogenee, strumentali o finali;
 - b) Imparzialità e trasparenza: L'organizzazione è strutturata in modo da assicurare la massima imparzialità e trasparenza dell'attività svolta, e dei servizi erogati alla collettività
 - c) Partecipazione e responsabilità: l'organizzazione del lavoro deve essere impostata in modo da stimolare la partecipazione attiva di tutti i dipendenti con conseguente

- responsabilizzazione degli stessi per il conseguimento degli obiettivi programmati;
- d) Flessibilità: Nell'organizzazione delle articolazioni della struttura burocratica deve essere assicurata la più ampia flessibilità nell'ottica di un superamento della separazione rigida delle competenze di ogni singolo ufficio, della comunicazione e della massima collaborazione tra gli uffici;
 - e) Distinzione tra funzioni di indirizzo, programmazione degli obiettivi e controllo sull'avvenuto conseguimento degli stessi di competenza degli organi politici del Comune e funzioni gestionali, ovvero di concreta attuazione degli stessi, di competenza dei responsabili degli uffici, del Segretario Comunale e del direttore Generale ove nominato.

ARTICOLO 35 - STRUTTURA -

- 1) L'organizzazione dell'Ente si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità, finalizzate allo svolgimento di funzioni strumentali e finali.
Lo svolgimento delle funzioni e l'erogazione dei servizi alla Comunità deve essere operata sulla base delle esigenze e dei bisogni dei cittadini, con costante adeguamento agli stessi dell'azione svolta.
Ad ogni unità organizzativa è preposto un responsabile tenuto al conseguimento degli obiettivi e dei risultati prefissati dagli organi politici per ciascuna articolazione organizzativa della struttura.
- 2) L'identificazione degli obiettivi e la contestuale assegnazione delle risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie viene operata annualmente con l'adozione di apposito atto, denominato piano di risorse e obiettivi, da parte dell'organo esecutivo dell'Ente nel rispetto dei contenuti degli strumenti di programmazione adottati all'organo consiliare. Alla predisposizione del piano risorse obiettivi collaborano attivamente i responsabili delle unità organizzative, che sono tenuti, nei termini e con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e in quello di contabilità, a presentare la proposta di piano delle attività della propria struttura.

ARTICOLO 36 - INCOMPATIBILITA' -

- 1) Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente pregiudicando la qualità o quantità delle prestazioni che debbono essere rese all'Ente.
- 2) Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato secondo le modalità previste dal regolamento organico, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

Capo 2° - Il Segretario Comunale

ARTICOLO 37 - SEGRETARIO COMUNALE -

- 1) Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 2) E' l'organo di vertice della struttura amministrativa comunale, qualora non sia stato nominato il direttore generale.
- 3) Ha il compito di garantire, nello svolgimento delle funzioni istituzionalmente assegnategli, che l'azione amministrativa, considerata nella sua complessità, sia conforme ai principi dell'ordinamento giuridico, collaborando a tale scopo con gli organi politici e burocratici dell'ente.

ARTICOLO 38 - DIRETTORE GENERALE -

- 1) Il Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.
- 2) In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unità dei servizi tra comuni interessati.
- 3) Compiti del direttore generale:
 - a) Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
 - b) Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
 - c) La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera di giunta nel caso in cui non riesca a raggiungere le linee di politica amministrativa della giunta, nonché ogni altro caso di grave opportunità.
 - d) Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

ARTICOLO 39 - VICESEGRETARIO -

- 1) Un responsabile del servizio, con qualifica direttiva in possesso di laurea o con titolo di studio di scuola secondaria superiore ed anzianità di servizio di almeno dieci anni in qualifica direttiva e comprovate ed elevate attitudini e esperienza di lavoro generali e non settoriali, oltre le attribuzioni specifiche previste dal mansionario del posto che occupa, può essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario Comunale, da assolvere in caso di assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

ARTICOLO 40 - I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI -

- 1) I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla singola unità organizzativa, cui spetta, secondo la normativa vigente, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza dell'unità organizzativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane secondo le modalità indicate dal Regolamento di organizzazione.
- 2) Spetta ad essi, in collaborazione con il Segretario Comunale o con il Direttore generale, ove nominato, garantire la piena concordanza dell'azione delle strutture della cui direzione sono investiti con gli obiettivi e le scelte degli organi politici dell'Ente.

ARTICOLO 41 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO - (abrogato)

ARTICOLO 42 - CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI - (abrogato)

ARTICOLO 43 - PERSONALE A CONTRATTO -

- 1) Il Comune per le qualifiche apicali o di alta specializzazione può ricorrere a personale assunto con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o di diritto privato con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 43 BIS - AGENTI POLIZIA , MESSI NOTIFICATORI -

- 1) Gli agenti di polizia municipale svolgono anche funzioni di messi comunali

TITOLO V - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Capo 1° - Principi generali -

ARTICOLO 44 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA-

- 1) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge, ed è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità secondo le modalità e procedure stabilite nei regolamenti comunali nel rispetto dei principi dell'ordinamento della legge 7/8/90 n. 241 e del presente Statuto.
- 2) Il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo tra quelli ammessi nell'ordinamento per perseguire i propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità e di efficacia.
- 3) Nell'attività posta in essere del Comune devono essere garantite in ogni fase la trasparenza, la partecipazione e la pubblicità secondo le modalità e procedure previste dall'apposito regolamento.

ART 45 - REGOLAMENTO - (abrogato)

Capo 2° - Partecipazione al procedimento -

ARTICOLO 46 - PROCEDIMENTI

- 1) Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri autorizzazioni nulla-osta ed atti comunque denominati non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.
- 2) Il soggetto cui è attribuita la responsabilità della istruttoria esercita tutte le attività ed assume così l'iniziativa per la celere conclusione del procedimento.
- 3) Nei procedimenti che prevedono la dichiarazione di cui il privato si assume la responsabilità non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento

all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.

- 4) Salvo i casi espressamente previsti dalla legge dai regolamenti governativi e comunali, di silenzio assenso o di inizio di attività su denuncia dell'interessato, senza atto di consenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguamento motivato emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del Comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di trenta giorni.

ARTICOLO 47 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (abrogato)

Capo 3° - Accesso agli atti -

ARTICOLO 48 - ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI-

- 1) Tutti i cittadini possono accedere agli atti e documenti amministrativi, comunque formati ed estrarre copia secondo le modalità previste dal regolamento.
- 2) Lo stesso regolamento individuerà le categorie di documenti propri o rientranti nella propria disponibilità sottratti all'accesso.
- 3) Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente sottratti all'accesso per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non previsti dal regolamento.

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE -

Capo 1° - Principi generali -

ART 49 - CRITERI DIRETTIVI -

- 1) Il Comune al fine di assicurare il buon andamento l'imparzialità e la trasparenza, promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, in particolare tenendo conto delle realtà delle frazioni di Sasso pisano e Montecastelli Pisano.
- 2) Agli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

- 3) La valorizzazione delle associazioni e delle formazioni sociali può avvenire tramite concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di un programma, ovvero attraverso la concessione in uso di locali e terreni di proprietà del Comune, previa stipula di specifiche convenzioni allo scopo di favorire lo sviluppo socio-economico, civile, culturale, ricreativo e sportivo della comunità.
- 4) Ai cittadini ed ai soggetti portatori di interessi diffusi, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nel procedimento amministrativo di formazione degli atti.
- 5) L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti sociali, economici e tecnici qualificati su specifici problemi.
- 6) Le norme in tema di partecipazione previste nel presente statuto costituiscono i principi fondamentali e saranno dettate attraverso specifici regolamenti.

Capo 2° - Associazionismo -

ARTICOLO 50 - FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE -

- 1) Il Comune valorizza, promuove e tutela le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione Comunale e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione del procedimento di formazione degli atti generali.
- 2) Il Comune valorizza quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile le libere forme associative, senza fini di lucro, sia locali che aderenti ad organismi più ampi, operanti nel Comune a tutela di interessi diffusi o portatori di valori culturali, sociali ed economici, ne rispetta la libertà e l'autonomia delle forme costitutive e di adesione, di finalità di ordinamento e di azione.
- 3) Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione alle attività della pubblica amministrazione degli enti, organizzazioni di volontariato e associazioni sopra dette iscritte all'albo di cui al comma seguente.
- 4) E' istituito un albo comunale ove vengono iscritte a domanda le associazioni operanti nel territorio comunale liberamente costituite senza scopo di lucro che per previsioni statutarie dispongono di organi democraticamente eletti. Nella domanda dovranno essere indicate : le finalità perseguite e le relative attività, gli organi, la consistenza associativa, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro utile elemento per la loro identificazione. Alla domanda dovrà essere

allegato l'atto costitutivo e lo Statuto . L'iscrizione all'albo verrà verificata annualmente da parte dell'amministrazione comunale che potrà, nei casi in cui lo ritenga necessario, avvalersi di un apposito questionario da essa predisposto e compilato a cura dell'associazione interessata.

- 5) L'Ente deve garantire in ogni circostanza la libertà, l'autonomia, l'informazione e la parità di trattamento tra le varie associazioni.
- 6) La partecipazione degli enti e degli organismi associativi, di cui al comma precedente, alla vita del Comune, avverrà attraverso consultazioni preventive e periodiche informazioni, in specie sui programmi, relazioni previsionali, bilancio, ambiente e territorio, regolamenti servizi sociali ricreativi e culturali nonché con sollecite e motivate risposte alle loro proposte ed istanze.

ART 51 - CONVENZIONI -

- 1) Per il conseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalità socio-culturali, l'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con una o più associazioni iscritte all'Albo.
- 2) Requisiti essenziali per stipula di tali eventuali convenzioni sono:
 - a) presentazione di un progetto
 - b) indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione o la messa a punto del progetto
 - c) determinazione delle modalità per eventuali utilizzi di strutture pubbliche;
 - d) previsione di forme di verifica riguardo all'adempimento degli interventi e dei risultati finali;
 - e) indicazione di eventuali contributi ottenuti da altri Enti locali.

Capo 3° - Forme di partecipazione -

ARTICOLO 52 - FORMA DI PARTECIPAZIONE -

- 1) La Giunta Comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e socio culturali presenti sul territorio comunale, su provvedimenti di loro interesse nelle forme ritenute più idonee ed in particolare per:

- a) la formazione dei comitati e commissioni;
- b) dibattere problemi;
- c) sottoporre proposte, programmi e deliberazioni.

2) Le consultazioni avverranno:

- a) periodicamente nelle commissioni miste per aree, tematiche o attraverso consulte permanenti;
- b) mediante due conferenze generali in occasione della relazione programmatica del bilancio preventivo, nonché in vista dell'approvazione del bilancio consuntivo.

ARTICOLO 53 - CONSULTAZIONE POPOLARE -

- 1) Al fine di garantire la tutela degli interessi collettivi e diffusi e di assicurare che l'attività amministrativa venga esercitata valutando le effettive esigenze della collettività, il comune utilizza forme di consultazione della popolazione secondo le modalità disciplinate dal regolamento.
- 2) La consultazione deve sempre essere effettuata nel procedimento di formazione degli atti generali di pianificazione e di programmazione che sono rilevanti per l'interesse della collettività.

ARTICOLO 54 - DIRITTO DI RIUNIONE -

- 1) L'Amministrazione comunale facilita l'esercizio del diritto di riunione mettendo a disposizione, su richiesta, strutture e spazi idonei alle condizioni e con le modalità appositamente deliberate.

ART 55 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE -

- 1) Tutti i cittadini del Comune, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte allo scopo di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e diffusi.

ART 56 - ISTANZE -

- 1) I cittadini, le associazioni i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici e rilevanti aspetti di attività di amministrazione.

- 2) La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di giorni trenta dal sindaco o dal segretario comunale o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale della questione.
- 3) Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere il numero minimo dei soggetti istanti, i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta nonché le misure di pubblicità dell'istanza.

ARTICOLO 57 - PETIZIONI-

- 1) Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2) Il regolamento sulla partecipazione determina il numero minimo dei soggetti, la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione della petizione se ritenuta non rilevante ovvero qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo all'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
- 3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro il termine stabilito dal regolamento sulla partecipazione.
- 4) Se il termine non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
- 5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso in cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ARTICOLO 58 - PROPOSTE -

- 1) Gli elettori del Comune, nelle forme e nei limiti determinati dal regolamento sulla partecipazione possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che saranno esaminate, nel termine stabilito nel regolamento, dall'organo competente,

corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

- 2) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro il termine previsto dal regolamento e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione della proposta.
- 3) Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo 4° - Referendum -

ARTICOLO 59 - REFERENDUM -

- 1) Il referendum su materia di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
- 2) Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
- 3) E' ammesso soltanto il referendum consultivo la cui indizione è fatta quando lo richiedano almeno 1/4 degli elettori. o il consiglio comunale con una maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.
- 4) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini di cui all'art 2 del presente statuto.
- 5) E' istituita dal regolamento una commissione tecnica di alta qualificazione giuridica al fine della determinazione dell'ammissibilità dei referendum e delle altre controversie ad esse relative, fatto salvo ogni diritto di ricorrere alle sedi giurisdizionali contro le decisioni assunte.
- 6) Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 7) il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ARTICOLO 60 - MATERIE ESCLUSE DAL REFERENDUM -

- 1) Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
 - a) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali
 - b) funzionamento del consiglio comunale;
 - c) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
 - d) tributi e bilancio;

ARTICOLO 61 - COMITATO PROMOTORE-

- 1) Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
- 2) Il Comitato può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto, il referendum non ha luogo.
- 3) Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.
- 4) Il regolamento determina la composizione ed i poteri del comitato dei garanti per il referendum.

ARTICOLO 62 - EFFICACIA REFERENDUM CONSULTIVO -

- 1) Quando l'atto non sia stato ancora eseguito o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
- 2) Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il Consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta.
- 3) Il regolamento della partecipazione prevede i poteri dei consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.
- 4) Qualora l'organo competente ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.
- 5) Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei voti validamente espressi, altrimenti è dichiarato respinto.
- 6) Se l'esito è stato favorevole il sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei

risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

- 7) Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al consiglio comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 8) Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento di partecipazione.

Capo 5° - Difensore civico -

ARTICOLO 63 - DIFENSORE CIVICO -

- 1) Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'Amministrazione Comunale nonché il suo buon andamento, il Comune riconosce la competenza del Difensore Civico.
- 2) Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma convenzionata con altri comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Le modalità della designazione, le funzioni e i compiti saranno disciplinati da apposito regolamento.
- 3) Il Difensore Civico sarà nominato dal Consiglio Comunale su proposta degli organismi, associazioni di cui all'art. 49 o da cittadini. Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno cento cittadini.
- 4) I nominativi proposti dovranno essere estranei all'Amministrazione Comunale. Le caratteristiche e le funzioni del difensore civico saranno disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO VII - FINANZA CONTABILITA' CONTRATTI

ARTICOLO 64 - AUTONOMIA FINANZIARIA-

- 1) Nell'ambito della autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
- 2) La determinazione delle tariffe da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi potrà prevedere sistemi di

differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti

- 3) Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili potranno essere previste forme di contribuzione al rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
- 4) Le risorse necessarie alla realizzazione di opere interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie, una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini.
- 5) Con deliberazione dell'organo competente viene determinata una misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

ARTICOLO 65 - CONTROLLO DI GESTIONE-

- 1) Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sulla efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
- 2) Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause, degli spostamenti e le misure per eliminarli.
- 3) Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
- 4) Il Consiglio Comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta al revisore del conto, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali dell'attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

- 5) La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente :
- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati
 - c) Il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta
 - d) L'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità

ARTICOLO 66 - BILANCIO ED ATTIVITA' DI GESTIONE

- 1) La formazione del bilancio di previsione e degli altri strumenti di programmazione economica e finanziaria spetta alla Giunta Comunale in via collegiale sentiti i vari assessorati competenti.
La giunta potrà avvalersi di altre forme di consultazione

ARTICOLO 67 - REVISORE DEL CONTO

- 1) Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio e dei revisori del conto individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il revisore.
- 2) Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. Saranno disciplinate nel Regolamento le cause di incompatibilità all'ufficio di revisore in modo da assicurare i principi di imparzialità e di indipendenza e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori della società per azioni.

ARTICOLO 68 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' -

- 1) Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

ARTICOLO 69 - GESTIONE DEI BENI COMUNALI -

- 1) La gestione dei beni comunali deve essere fundamentalmente informata a conseguire l'obiettivo dello sfruttamento corretto dei beni procedendo alla conservazione e valorizzazione degli stessi sulla base di valutazioni realistiche ed accertate scientificamente.
- 2) Le valutazioni medesime trovano il loro fondamento sugli inventari che per i beni demaniali si fondano su di una elencazione analitica, mentre per i patrimoniali su una valutazione tecnica soggetta a periodici aggiornamenti.
- 3) Le eventuali alienazioni, cessioni, concessioni di diritti reali sui beni dovranno essere eseguite procedendo al conseguimento del miglior risultato economico nel rispetto dei criteri e metodi all'uopo previsti dalle leggi e che comunque siano improntati alla massima trasparenza.
- 4) Le somme derivanti dall'alienazione dei beni, lasciti, donazione o comunque da qualsiasi altra entrata di natura straordinaria devono essere prioritariamente utilizzate per il miglioramento del patrimonio o per l'estinzione di passività onerose.

TITOLO VIII - SERVIZI -

ARTICOLO 70 - FORME DI GESTIONE

- 1) L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile compresa la produzione di beni viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.
- 2) La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
- 3) La valutazione comparativa deve tenere conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, di affidamento in concessione, di costituzione di aziende, di società a prevalente capitale locale, di unione di comuni e consorzi anche previo accordo di programma
- 4) L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico - finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione

prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

ARTICOLO 71 - GESTIONE IN ECONOMIA

- 1) L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinate da appositi regolamenti.

ARTICOLO 72 - AZIENDA SPECIALE

- 1) Il Consiglio Comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
- 2) L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati questi ultimi dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
- 3) Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ARTICOLO 73 - ISTITUZIONE-

- 1) Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e delle attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: il costo dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili compresi i fondi liquidi.
- 2) Il regolamento di cui al precedente primo comma determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
- 3) Il regolamento può prevedere ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
- 4) Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione aggiornati in sede di

esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

- 5) Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

ART 74 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

- 1) Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
- 2) il regolamento disciplina il numero, gli eventuali requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
- 3) Il Consiglio provvede a tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ARTICOLO 75 - IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità e urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 76 - IL DIRETTORE -

- 1) Il direttore dell'istituzione è nominato dalla G.M. mediante concorso pubblico con le modalità previste dal regolamento. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART 77 - NOMINA E REVOCA

- 1) La nomina degli amministratori delle aziende ed istituzioni comunali avviene con atto consiliare sulla base di un documento programmatico proposto dalla Giunta ovvero da 1/3 dei consiglieri contenente la lista dei candidati o componenti del Consiglio di amministrazione ed a presidente scelti al di

fuori del Consiglio comunale ed in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.

- 2) La nomina del direttore dell'azienda è disposta dalla giunta previo concorso pubblico o avvalendosi dei dipendenti dell'Ente.
- 3) La revoca del direttore può essere disposta con deliberazione del Consiglio previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzioni, su proposta della Giunta per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze di doveri di ufficio.
- 4) Alla sostituzione del presidente e dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta della Giunta o cessati dalla carica per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta della Giunta.
- 5) I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali cessano dalla carica a seguito di approvazione a votazione palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri o proposta dalla giunta contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.

ARTICOLO 78 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO -

- 1) Per lo sviluppo economico nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale il Comune adotta piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione anche mediante società per azioni.
- 2) Il regolamento disciplina la società costituita a seconda delle esigenze nelle forme previste dalle società civilistiche, per favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive, agricole, commerciali, turistiche e culturali.
- 3) Le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati sono finalizzate ove si ravvisi un interesse generale all'avvio dell'attività e alla loro cessione ai soggetti a favore dei quali la società è stata costituita.
- 4) Il provvedimento di istituzione dovrà stabilire il sistema di finanziamento anche con il ricorso al credito. l'oggetto societario e le modalità di cessione delle società e di

recupero graduale del capitale investito ed eventuale partecipazione agli utili.

TITOLO X - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ARTICOLO 79 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE -

- 1) Il Comune di Castelnuovo V.C. promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
- 2) L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse Comune con altri enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione

ART 80 - CONVENZIONI -

- 1) Per l'esercizio di funzioni o servizi in modo coordinato con altri comuni, con la provincia o la Comunità Montana, il Comune di Castelnuovo V.C. può stipulare con altri enti convenzioni, qualora tale sistema appaia idoneo funzionale ed economico per raggiungere l'efficienza del servizio o dell'esercizio della funzione e ove non emerga la necessità di creare livelli organizzativi autonomi e distinti.

ARTICOLO 81 - CONSORZI -

- 1) Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nell'articolo precedente. La convenzione oltre al contenuto dal precedente articolo deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
- 2) Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni in quanto compatibili.

Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ARTICOLO 82 - UNIONE DI COMUNI

- 1) In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali il Consiglio Comunale ove sussistono le condizioni costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti per la comunità il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità Montane in unioni di comuni.

ARTICOLO 83 - ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1) il Comune per la realizzazione di opere , interventi o programmi che per loro studio o realizzazione necessitano l'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati promuove e conclude accordi di programma. L'accordo, oltre alle finalità perseguite deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 2) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Titolo X

Assistenza alle persone portatrici di handicap

ARTICOLO 83 BIS - COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

- 1) Al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il coordinamento degli interventi fatti dal comune a favore delle persone portatrici

di handicap, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili, secondo i propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.

- 2) La presidenza può essere delegata ad un assessore.

ARTICOLO 83 Ter - SERVIZIO DI SEGRETERIA A FAVORE DEGLI UTENTI

- 1) Alla segreteria del Comitato di coordinamento di cui all'articolo precedente è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap ed i loro familiari. Il responsabile dell'Ufficio riferisce direttamente al Comitato.

TITOLO XI - RIPARTO COMPETENZE NORME TRANSITORIE -

ARTICOLO 84 - RIPARTO COMPETENZE -

- 1) L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa per l'esercizio delle funzioni proprie attribuite o delegate, sono disciplinate, nel rispetto della L. 8/6/90. n. 142 e delle riserve di legge dalla stessa previste, dalle disposizioni del presente statuto.
- 2) Salvo le attribuzioni già espressamente previste dalla L. 142 e dallo Statuto, con regolamento del consiglio Comune da emanarsi entro dodici mesi dall'approvazione dello statuto sono individuati i provvedimenti anche previste dalle legislazioni speciali che costituiscono, a secondo l'ordinamento del Comune espressione dell'attività di indirizzo e controllo di competenza degli organi elettivi e quelli di gestione riservati al Segretario ed ai funzionari dell'Ente. la qualificazione della natura degli atti tra quelli di indirizzo e di controllo e quelli di gestione, è sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche regolamentari che si rendessero necessarie con periodicità non inferiore ad un anno da parte del consiglio sulla scorta di apposita relazione della giunta. Le attribuzioni delle competenze degli organi elettivi monocratici viene proposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione dopo la sua elezione ed approvato dal consiglio Comunale nel rispetto di quanto eventualmente previsto nel documento programmatico.

- 3) Nella deliberazione di cui al precedente comma possono essere poste delle potestà di delega del Sindaco agli assessori.
- 4) Il riparto delle competenze attribuite al Segretario ed ai funzionari definite dal regolamento di cui al é disciplinato dal regolamento per il funzionamento degli uffici.

ARTICOLO 85 NORME TRANSITORIE (abrogato)